



ATTO N. 2066/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore Presidente Andrea Smacchi

Relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno
Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno


SULLA

Proposta di LEGGE

“Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021)”.

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 22 maggio 2019

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 24 maggio 2019




**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la I commissione consiliare permanente nella seduta del 22 maggio 2019, ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno l'ATTO N. 2066 ed ha espresso all'unanimità dei consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto così come risulta riformulato.

Ha deciso, inoltre, di incaricare di riferire all'Assemblea legislativa il Presidente Andrea Smacchi e di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno.



Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Porzi e Guasticchi, concernente: "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021)", depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 10/5/2019 e assegnata in pari data, in sede redigente, alla I Commissione consiliare permanente (ATTO N. 2066);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione consiliare permanente relativa all'atto suddetto, illustrata dal Presidente Andrea Smacchi (ATTO N. 2066/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare l'articolo 1, commi 965, 966 e 967;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2018, n. 3;


VISTA la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28;

VISTA l'Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Repertorio atti n. 56/CSR del 3 aprile 2019);

VISTO il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019);

VISTO il documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019);

VISTO lo Statuto regionale;




VISTO il Regolamento Interno;

con votazione separata articolo per articolo,
sull'allegato A) nonché con votazione finale
sull'intera legge che ha registrato voti
favorevoli, voti contrari e voti di
astensione, espressi nei modi di legge dai
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA


- di approvazione la legge regionale concernente: "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021)", composta di n. 9 articoli e dell'Allegato A), nel testo che segue:




Art. 2 (Rideterminazione)	Art. 2 (Rideterminazione)
1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.	1. idem
2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2, recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, allegata alla nota metodologica parte integrante dell'Intesa, con riferimento all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica parte integrante dell'Intesa.	2. idem
3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.	3. idem
4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 2, le aliquote di cui all'Allegato A) alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019) e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato 1 Ordine del giorno n. 01/2019 del 17	4. idem



aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi precedenti.	idem
5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.	5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia; qualora l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione sia inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, l'ammontare dell'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque essere inferiore all'importo spettante ai sensi della normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge senza tener conto della riduzione temporanea disposta dalla l.r. 3/2018.
6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi dei commi precedenti, al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A) alla presente legge sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.	6. idem




<p>7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l'Allegato A) di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante ai sensi della normativa vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla l.r. 3/2018.</p>	<p>7.</p> <p>idem</p>
<p>8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.</p>	<p>8.</p> <p>idem</p>
<p>Art. 3 (Montante contributivo)</p>	<p>Art. 3 (Montante contributivo)</p>
<p>1. Per il calcolo del montante contributivo si rinvia a quanto previsto dalla nota metodologica parte integrante dell'Intesa.</p>	<p>1.</p> <p>idem</p>
<p>2. Il montante contributivo è calcolato sulla base dei dati individuali di ciascun consigliere, come individuati dalla nota metodologica parte integrante dell'Intesa. Solo nel caso in cui tali dati non siano disponibili, si utilizzano i dati riportati nella Tabella 1 allegata alla nota metodologica parte integrante dell'Intesa.</p>	<p>2.</p> <p>idem</p>




Art. 4 (Rivalutazione)	Art. 4 (Rivalutazione)
1. Gli importi degli assegni vitalizi, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.	4. idem
Art. 5 (Abrogazioni)	Art. 5 (Abrogazioni)
1. Gli articoli 1, 2 e 4 della l.r. 3/2018 sono abrogati a decorrere dal 1 novembre 2019.	1. idem
	Art. 6 (Riduzione degli emolumenti dei consiglieri regionali e degli assessori)
	1. A decorrere dall'efficacia della rideterminazione degli assegni vitalizi di cui alla presente legge, l'importo delle indennità di carica e di funzione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel



	<p>maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), del Presidente della Giunta regionale, del Presidente dell'Assemblea legislativa, dei consiglieri regionali e degli assessori, è ridotto del quindici per cento rispetto a quanto percepito alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa adotta la deliberazione di propria competenza entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
	<p>Art. 7 (Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28)</p>
	<p>1. L'articolo 17 della l.r. 28/2012, è abrogato.</p>
<p>Art. 6 (Norma finanziaria)</p>	<p>Art. 8 (Norma finanziaria)</p>
<p>1. I risparmi di spesa conseguenti alla rideterminazione degli assegni vitalizi di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base della disciplina di cui alla presente legge comportano riduzioni delle autorizzazioni di spesa previste alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2019-2020-2021 dell'Assemblea legislativa della</p>	<p>1. L'articolo 5 della presente legge comporta una riduzione degli stanziamenti previsti nel Bilancio regionale 2019-2021 pari a - 52.096,78 euro nel 2019, -312.580,68 euro nel 2020 e -104.193,56 euro nel 2021 alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo 1: Spese correnti (Capitolo 2596).</p>



Regione:	
	2. Il combinato disposto degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9 comporta le seguenti variazioni di spesa stimate per assegni vitalizi +18.149,53 euro nel 2019, +172.251,48 euro nel 2020, -69.001,76 euro nel 2021 e -205.250,50 euro a regime negli anni successivi nell'ambito della Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 01: Organi istituzionali, Titolo 1: Spese correnti del Bilancio regionale 2019-2021.
	3. Gli aumenti di spesa previsti per gli anni 2019 e 2020 dal comma 2 sono coperti da riassetamento delle risorse finanziarie già previste nel Bilancio 2019-2021 dell'Assemblea legislativa, pertanto non comportano un aumento del trasferimento complessivo previsto verso l'Assemblea legislativa nel Bilancio regionale 2019-2021.
	4. L'articolo 6 comporta una riduzione di spesa prevista per indennità e trasferita all'Assemblea legislativa nel Bilancio regionale 2019-2021 stimata in -56.550,00 euro per il 2019, -339.300,00 euro per gli anni successivi, si autorizza pertanto la corrispondente variazione di bilancio.
Art. 7 (Entrata in vigore e decorrenza di effetti)	Art. 9 (Entrata in vigore e decorrenza di effetti)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua	



pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.	
2. La rideterminazione degli assegni vitalizi da effettuare ai sensi della presente legge decorre nei suoi effetti dal 1 novembre 2019.	

ALLEGATO A)

Assegno vitalizio spettante	Aliquote base	Aliquote da applicare per differenziali non superiori a 0 (aliquote base moltiplicate per 0)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 0% e inferiori o pari a 10% (aliquote base moltiplicate per 1,1)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 10% e inferiori o pari a 30% (aliquote base moltiplicate per 1,2)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 30% e inferiori o pari a 50% (aliquote base moltiplicate per 1,3)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 50% e inferiori o pari a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,5)	Aliquote da applicare per differenziali superiori a 70% (aliquote base moltiplicate per 1,7)
Da euro 0,00 a euro 1.500,00	9%	0%	9,9%	10,8%	11,7%	13,5%	15,3%
Da euro 1.501,00 ad euro 3.500,00	13,5%	0%	14,85%	16,2%	17,55%	20,25%	22,95%
Da euro 3.501,00 ad euro 6.000,00	18%	0%	19,8%	21,6%	23,4%	27 %	30,6%
Da euro 6.001,00 ad euro 8.000,00	22,5%	0%	24,75%	27%	29,25%	33,75%	38,25%
Oltre euro 8.001,00	30%	0%	33%	36%	39%	45%	51%



ISTRUTTORIA/RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

ATTO 2066

Di seguito per ogni articolo della proposta di legge in esame si illustra sinteticamente l'intervento e si evidenzia se la nuova norma ha effetti finanziari (nuove o maggiori spese o minori entrate o neutralità finanziaria sul bilancio regionale).

Articolo 1

Indica come finalità della legge l'attuazione delle disposizioni nazionali secondo cui le Regioni devono rideterminare i trattamenti previdenziali ed i vitalizi a decorrere dal 2019 secondo il metodo di calcolo contributivo pena la non erogazione verso la Regione inadempiente di una quota pari al 20% od 80% dei trasferimenti erariali, diversi da quelli che finanziano il Servizio Sanitario nazionale, le politiche sociali, le non autosufficienze ed il trasporto pubblico locale, destinati a suo favore.

La disposizione fa prevedere una riduzione di spesa, quantificabile però attraverso il combinato disposto da tutto l'articolato della presente proposta di legge e dell'Intesa Stato Regioni che ha fornito la nota metodologica per il ricalcolo degli assegni.


Articolo 2

Descrive la metodologia per la rideterminazione degli assegni vitalizi.

Ai commi 2 e 3 si prevede l'applicazione di coefficienti di trasformazione dell'ammontare di contributi individuali versati nel tempo dai singoli consiglieri (montante contributivo) crescenti più l'anno di decorrenza dell'assegno è indietro nel tempo ed al crescere dell'età anagrafica a cui è cominciata la decorrenza dell'assegno. Questa trasformazione corrisponde ad una forma di rivalutazione dei contributi versati in passato ed ad una restituzione più veloce in forma di assegno vitalizio del montante versato in caso di speranza di vita minore, cioè per i consiglieri più anziani.

Il comma 4 prevede di confrontare il singolo assegno rideterminato (sulla base dei contributi versati rivalutati a seconda dell'età anagrafica e del periodo di versamento dei contributi, poi maggiorati del 18% come previsto per i dipendenti pubblici, con il calcolo della quota di contributi a carico dell'ente pari al 2,75 del contributo a carico del percettore, il tutto rivalutato in base alla variazione quinquennale del PIL calcolata dall'ISTAT) con l'assegno vitalizio originario ossia spettante secondo la normativa vigente senza considerare le riduzioni temporanee.

In caso l'assegno rideterminato risulti maggiore di quello originario non gli si applicano i



correttivi/aliquote previste dalla Tabella nell'Allegato A, che invece prevede correttivi crescenti al crescere dell'assegno vitalizio originario finalizzati a ridurre/compensare la perdita di reddito derivante da una rideterminazione sfavorevole dell'assegno. In altre parole maggiore è la differenza in termini assoluti di reddito rispetto all'assegno originario maggiore è l'aliquota correttiva della rideterminazione.

Il comma 5 prevede un minimo da rispettare pari al doppio del trattamento minimo INPS per gli assegni che originariamente non erano già al di sotto di questa soglia.

Il comma 6 prevede una correzione delle rideterminazioni in caso l'ammontare complessivo degli assegni rideterminati superi una certa soglia.

Il comma 7 prevede che ogni assegno rideterminato non possa superare l'assegno vitalizio originario.

Il comma 8 prevede di applicare le percentuali previste a normativa regionale vigente per il calcolo degli assegni di reversibilità o indiretti.

Articolo 3

Integra l'articolo 2 nell'applicazione della metodologia di rideterminazione degli assegni in particolare per la base di calcolo concernente la determinazione del montante contributivo versato dai consiglieri, da cui partire per applicare i successivi coefficienti di trasformazione, rivalutazione e correzione degli assegni.

Il complesso sistema di rideterminazione previsto dagli articoli 2 e 3 degli assegni non permette in modo teorico di quantificare la variazione della spesa. Ciò è possibile solo applicando il metodo ai dati reali individuali dei singoli assegni vitalizi. Perciò si rinvia ai calcoli forniti dalla sezione bilancio e ragioneria, tenuti di tutti i dati necessari.


Articolo 4

Prevede la rivalutazione automatica annuale secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo degli assegni rideterminati a partire dal 2020.

Tale disposizione potrebbe prevedere un aumento di spesa nel tempo rispetto alle stime annuali correnti.

Articolo 5

Abroga la normativa regionale che aveva stabilito una riduzione temporanea per la durata di 36 mesi degli assegni vitalizi in erogazione.



Dai calcoli forniti dalla Sezione ragioneria, risulta che l'ammontare degli assegni vitalizi rideterminati secondo varie ipotesi di calcolo comunque applicabili seguendo la metodologia fornita con l'Intesa Stato Regioni risulta comunque maggiore rispetto all'ammontare previsto secondo la riduzione temporanea vigente secondo la l.r. 3/2018. Pertanto a partire da novembre 2019 fino al decorrere dei 36 mesi di riduzione temporanea previsti, cioè fino ad aprile 2021, l'ammontare mensile di spesa per assegni vitalizi rideterminati risulterebbe maggiore rispetto alla normativa attualmente vigente. Dopo tale data invece la rideterminazione dovrebbe comportare una riduzione di spesa per assegni vitalizi.

D'altra parte la riduzione temporanea aveva destinato i risparmi di spesa ad attività di finalità sociale all'interno della Missione 12, Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. Successivamente tali risparmi sono stati destinati dal comma 3bis. dell'art. 408 Norma finanziaria della L.R. 9-4-2015 n. 11 Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali ad integrazione delle risorse previste al Capitolo 2596 (per interventi in materia di servizi sociali, tutela della salute, non autosufficienza, politiche alloggiative, servizi socio-educativi prima infanzia, formazione, diritto allo studio e prestito sociale d'onore), in particolare per gli interventi di sostegno ai genitori separati in situazioni di difficoltà, comma inserito dall'art. 40, comma 1, L.R. 16 novembre 2018, n. 9, a decorrere dal 22 novembre 2018.

Dunque abrogando la l.r. 3/2018 nel bilancio di previsione 2019-2021 si avrebbe una riduzione di spesa nella Missione 12 Programma 04 con corrispondente aumento di spesa nella Missione 01 Programma 01 per assegni vitalizi. Questo ultimo aumento di spesa viene ridimensionato dalla rideterminazione degli assegni vitalizi, comportando dunque un aumento di spesa nella Missione 01 Programma 01 pari alla differenza tra assegni rideterminati secondo il metodo previsto con la presente legge e assegni vitalizi vigenti al netto della riduzione temporanea.

Nel complesso però sul Bilancio regionale si avrebbe una riduzione di spesa, in quanto i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della rideterminazione prevista con la presente proposta di legge non sarebbero destinati ad altre spese, ma costituirebbero una riduzione del Bilancio regionale globale di spesa.

Articolo 7


Definisce la decorrenza degli effetti finanziari della rideterminazione degli assegni vitalizi a partire dal 1 novembre 2019

L'impatto finanziario prevedibile è di una riduzione della spesa per assegni vitalizi commisurato al tempo da cui decorre la stessa. La quantificazione dipende dal metodo di rideterminazione disposto dagli articoli precedenti.



Tabella riepilogativa effetti finanziari/variazioni di spesa delle disposizioni degli articoli 1,2,3,4,5,7

Descrizione disposizione e riferimento normativo	Missione/ Programma dove ricade l'effetto finanziario/variaz ione di spesa	Anno di bilancio in cui si esplica l'effetto			
		2019	2020	2021	a regime
Art. 5 Abroga a decorrere dal 1 novembre 2019 gli art. 1,2 e 4 della lr 3/2018, che prevedono una riduzione temporanea degli assegni vitalizi per 36 mesi (da maggio 2018 fino ad aprile 2021) e contestuale destinazione dei risparmi alla Missione 12 programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Missione 12 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-52.096,78	-312.580,68	-104.193,56	0,00
	Missione 1 Programma 01 Organi istituzionali	52.096,78	312.580,68	104.193,56	0,00
Art.1,2,3,4 e 7 Rideterminano gli assegni vitalizi vigenti secondo la lr8/1973 a decorrere dal 1 novembre 2019 rivalutandoli di anno in anno Differenza tra assegni stimati rideterminati con la nuova legge meno assegni stimati secondo il vitalizio pieno vigente (lr 8/1973 senza applicazione della riduzione temporanea)	Missione 1 Programma 01 Organi istituzionali	-33.947,25	-140.329,20	-173.195,32	-205.250,50
Effetto combinato di art. 5 e art. 1,2,3,4 e 7	Missione 1 Programma 01 Organi istituzionali Spesa per assegni rideterminati (secondo la nuova legge)- spesa prevista a bilancio secondo la LR3/2018	18.149,53	172.251,48	-69.001,76	-205.250,50
	Missione 12 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	-52.096,78	-312.580,68	-104.193,56	0,00
	TOTALE	-33.947,25	-140.329,20	-173.195,32	-205.250,50



Articolo 5bis

Riduce dal 1 novembre 2019 del 15% le indennità di carica e di funzione dei consiglieri regionali e degli assessori.

Applicando la riduzione alle indennità di carica e di funzione dei consiglieri eletti e all'indennità complessiva degli assessori esterni si può quantificare l'effetto finanziario come segue.


Effetti finanziari dell'Art. 5bis che comporta la riduzione del 15% dal 1 novembre 2019 delle seguenti indennità:

Tipo di indennità	Spesa mensile complessiva attuale	Spesa annuale complessiva attuale	Missione/ Programma dove ricade l'effetto finanziario/vari- riazione di spesa	Anno di bilancio in cui si esplica l'effetto			
				2019	2020	2021	a regime
indennità di carica	138.600,00	1.663.200,00	Missione 1 Programma 01 <i>Organi istituzionali</i>	-41.580,00	-249.480,00	-249.480,00	-249.480,00
indennità di funzione	28.700,00	344.400,00		-8.610,00	-51.660,00	-51.660,00	-51.660,00
indennità assessori esterni	21.200,00	254.400,00		-6.360,00	-38.160,00	-38.160,00	-38.160,00
TOTALE	188.500,00	2.262.000,00		-56.550,00	-339.300,00	-339.300,00	-339.300,00

Articolo 5ter

Abroga una disposizione regionale che impone un tetto massimo per il trattamento economico dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la Regione, dato dal trattamento economico del Presidente della Regione stessa. L'intento della disposizione è che la riduzione delle indennità prevista con l'articolo 5bis non abbia impatto sui trattamenti economici vigenti dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la Regione.

L'intento della norma è di non avere effetti finanziari, di fatto togliendo un limite massimo potrebbe aversi nel tempo un aumento dei trattamenti economici che sottostavano a tale limite. Al momento non è possibile quantificare o stimare tale effetto.



Per tanto si formula la seguente norma finanziaria:

Articolo 6 – Norma finanziaria

1. *L'articolo 5 della presente legge comporta una riduzione degli stanziamenti previsti nel Bilancio regionale 2019-2021 pari a -52.096,78 euro nel 2019, -312.580,68 euro nel 2020 e -104.193,56 euro nel 2021 alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, Titolo 1: Spese correnti (Capitolo 2596).*
2. *Il combinato disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 comporta le seguenti variazioni di spesa stimate per assegni vitalizi +18.149,53 euro nel 2019, +172.251,48 euro nel 2020, -69.001,76 euro nel 2021 e -205.250,50 euro a regime negli anni successivi nell'ambito della Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 01: Organi istituzionali, Titolo 1: Spese correnti del Bilancio regionale 2019-2021.*
3. *Gli aumenti di spesa previsti per gli anni 2019 e 2020 dal comma 2 sono coperti da riassetto delle risorse finanziarie già previste nel Bilancio 2019-2021 dell'Assemblea legislativa, per tanto non comportano un aumento del trasferimento complessivo previsto verso l'Assemblea legislativa nel Bilancio regionale 2019-2021.*
4. *L'articolo 5bis comporta una riduzione di spesa prevista per indennità e trasferita all'Assemblea legislativa nel Bilancio regionale 2019-2021 stimata in -56.550,00 euro per il 2019, -339.300,00 euro per gli anni successivi, si autorizza pertanto la corrispondente variazione di bilancio.*